



CONFINDUSTRIA

Osservazioni e considerazioni sui quesiti alla delibera 137/2024 All. A) dell’Autorità di Regolazione Nazionale dei Trasporti:
“Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2025”

Novembre 2024

E

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Protocollo N.0114487/2024 del 12/11/2024



Sommario

1. Premessa	2
2. Osservazioni di Confindustria	2

1. Premessa

Con Delibera 137/2024, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha avviato una consultazione pubblica in merito alla **determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2025** e, in particolare, sull'Allegato A *“Documento di consultazione riguardante la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2025”*.

Tale documento, dopo una parte introduttiva sugli operatori assoggettabili al contributo, esamina, richiedendo specifiche osservazioni, i seguenti punti:

1. Misura del contributo.
2. Criteri per evitare le duplicazioni di contribuzione.
3. Esenzione dal contributo.
4. Soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.
5. Soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci.
6. Soggetti operanti nel settore dei servizi di spedizione.
7. Dichiarazione all'Autorità dei dati anagrafici ed economici richiesti ai fini del versamento dei contributi.

Al seguente paragrafo 2, si riportano le osservazioni di Confindustria, con riferimento a specifici punti.

2. Osservazioni di Confindustria

In via preliminare - sulla base della definizione contenuta nell'art. 37 comma 6 lett. b) del DL 201/2011 per cui sono tenuti al versamento del contributo gli operatori economici operanti nel settore trasporti e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui operano, l'esercizio delle competenze previste dalla legge - si ritiene che debbano essere esclusi dalla contribuzione:

- le società che svolgono la propria attività **esclusivamente a favore di altra/e società del medesimo gruppo** (che di fatto operano unicamente in "conto proprio").
- le società che svolgono **servizi ancillari** al trasporto nonché alla logistica, che l'Autorità identifica in una FAQ a titolo di esempio, nelle attività di pallettizzazione e facchinaggio. Non risulta che l'attività di facchinaggio sia oggetto di attività regolatoria da parte dell'Autorità e, quindi, questa ed altre attività ancillari al trasporto ed alla logistica (prestazioni di imballaggio e di pallettizzazione, consolidamento) non rientrano nell'obbligo contributivo.

Più in generale, appare quantomai necessario un chiarimento definitivo, nelle Delibere dell'Autorità o nella stessa normativa di riferimento, circa l'esclusione dal pagamento del contributo e dalla competenza regolatoria per tutte le imprese le cui attività non ricadono

nell'esercizio di servizi di trasporto, come nel caso delle imprese che hanno impianti connessi ad infrastrutture presenti in ambito portuale. Tali aziende, infatti, non svolgono in alcun modo attività di trasporto, così come d'altronde indicato nei loro codici ATECO, bensì svolgono meramente attività di stoccaggio del prodotto, attività che quindi nulla hanno a che fare con le specifiche attività di trasporto.

QUESITO n. 2 (Criteri per evitare le duplicazioni di contribuzione)

Nell'ambito delle esclusioni dal totale dei ricavi finalizzate a prevenire duplicazioni di contribuzione, al punto b), che richiama la locazione e il noleggio di mezzi di trasporto, andrebbe eliminato il riferimento, presente all'interno della parentesi, **allo scafo nudo**.

Infatti, il richiamo allo scafo nudo si pone in contrasto con la fattispecie del "noleggio" – correttamente richiamata tra le esclusioni - che si caratterizza per il fatto che il noleggiante è tenuto a mettere la nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla, a differenza di quella della locazione a scafo nudo che si caratterizza, come noto, per il fatto che l'oggetto della prestazione è costituita dalla nave stessa, senza equipaggio.

Le due fattispecie, locazione di nave a scafo nudo (bare boat charter) e locazione di nave armata ed equipaggiata (noleggio), sono interessate allo stesso modo dal fenomeno della duplicazione della contribuzione, che viene a realizzarsi qualora in capo al locatore e al noleggiante non si preveda l'esclusione dei rispettivi ricavi (da locazione e da noleggio), fermo restando, in entrambi i casi, che il soggetto inciso dalla contribuzione resta il locatario o il noleggiatore, cioè colui che pone in essere la prestazione di trasporto (vettore).

Peraltro a ben vedere, è proprio nel noleggio che si verifica che il noleggiatore sia colui che effettua la prestazione di trasporto, mentre, nel caso della locazione accade che il locatario (armatore) non sia necessariamente anche vettore in quanto, a sua volta, potrebbe aver posto in essere un contratto di noleggio con un terzo soggetto (noleggiatore) titolare del contratto di trasporto, con la conseguenza che, se i ricavi da attività di noleggio non vengono esentati, si verifica la duplicazione di contribuzione che invece va scongiurata.

QUESITO n. 5 (Fatturato rilevante specificatamente riferito al trasporto ferroviario merci)

Anche al fine di incentivare lo shift modale si propone l'adozione di un'aliquota ridotta per il trasporto ferroviario merci. A tal proposito, si rammenta che l'applicazione di aliquote differenziate è già prevista in settori afferenti ai servizi economici di interesse generale, come ad esempio quelli regolati dall'ARERA.

Al fine di garantire la compliance rispetto alle *policies* sopra richiamate, ai principi del Green Deal europeo e ai pilastri del PNRR che mirano al raggiungimento di obiettivi in materia di sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e innovazione tecnologica (finalità avallate anche nell'attività regolatoria dell'Autorità) e per i quali il trasporto ferroviario gioca un ruolo cruciale, si propone:

- a) una riduzione percentuale del contributo dovuto, direttamente proporzionale all'incremento del fatturato annuo relativo allo svolgimento di attività correlate al trasporto ferroviario delle merci, in virtù delle esternalità positive che tale tipologia di trasporto genera in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica (riduzioni CO₂, riduzione rischi relativi alla sicurezza cui è esposta la collettività come quelli relativi alla sicurezza e alla salute);
- b) la detrazione dal fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo di una somma pari al valore degli importi versati dagli operatori economici del settore del trasporto ferroviario merci a titolo di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione.

QUESITO n. 6 (Soggetti operanti nel settore dei servizi di spedizione)

Si osserva che gli spedizionieri ferroviari, sottoposti alla richiesta di contributo annuale, non sono operatori ferroviari, Non dispongono, infatti, di licenza per l'esercizio ferroviario e di veicoli ferroviari, né gestiscono infrastrutture ferroviarie e svolgono un'attività di coordinamento per la realizzazione della logistica integrata.

I servizi di trasporto ferroviario vengono, infatti, acquistati dalle imprese ferroviarie, soggetti che già da parte loro versano il contributo ART. Per tali ragioni, gli spedizionieri ferroviari dovrebbero essere esentati dal contributo, tenuto anche presente che l'Autorità non risulta esercitare alcuna competenza nel settore delle spedizioni.

QUESITO n. 7 (Assolvimento degli obblighi dichiarativi)

La Delibera 194/2023 recante "*Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2024*", all'articolo 3, comma 2, prevedeva l'onere per i soggetti tenuti al versamento del contributo di sottoscrivere e allegare alla dichiarazione anagrafica ed economica da presentare all'Autorità un prospetto analitico volto a dettagliare le esclusioni invocate. Nel caso di esclusioni eccedenti la soglia del 20% e di fatturato, al netto degli scomputi, pari o superiore a €10.000.000,00, il suindicato articolo disponeva l'onere per l'operatore economico di produrre un'attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell'operatore economico medesimo.

Con l'All. A) alla Delibera 137/2024 "*Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti*

per l'anno 2025", l'Autorità, al paragrafo 7, asserisce: "A corredo della dichiarazione si intende mantenere, anche con riferimento all'annualità 2025, la richiesta di deposito di un prospetto analitico, a firma del legale rappresentante dell'operatore economico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Inoltre, allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, vanti un fatturato pari o superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) è prevista la produzione di un'attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale dell'operatore economico a cui esse si riferiscono".

In relazione a tali premesse, preme evidenziare quanto segue. Secondo quanto specificato dall'Autorità, nella circostanza in cui un operatore economico superi le soglie stabilite in relazione alle esclusioni per il computo del *quantum debeatur* ai fini contributivi, il medesimo dovrà presentare una dichiarazione asseverata dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione o, in mancanza, dal collegio sindacale dell'operatore. È necessario rilevare che il ricorso al collegio sindacale rappresenta, senza dubbio, la scelta economicamente più conveniente per l'operatore, poiché l'individuazione di un revisore legale esterno e di una società di revisione comporta ingenti costi correlati alla stipula e all'esecuzione del relativo rapporto contrattuale. Pertanto, quest'ultima opzione dovrebbe essere spendibile previa valutazione di opportunità da parte di ciascun operatore economico mentre, nella formulazione proposta dall'Autorità, al paragrafo 7 del richiamato Allegato, la scelta di ricorrere al collegio sindacale, con i correlati risparmi in termini economici per l'operatore, sembrerebbe essere considerata applicabile in via secondaria nella circostanza in cui non vi sia un revisore legale o una società di revisione.

Quanto sopra evidenziato, in risposta al Quesito n. 7, si propone pertanto di modificare il paragrafo 7 dell'All. A alla Delibera 137/2024, come segue: *"I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) si renderà necessario produrre un'attestazione sottoscritta dal collegio sindacale o, in alternativa, dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale".*

Ringraziando per l'attenzione, si inviano i più cordiali saluti.